COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

LII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ZAPPA**

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 711

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 711

Disegno di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Norme sul conferimento dell'incarico di traduttore interprete presso gli uffici giudiziari 1535) 711

PRESIDENTE 711, 713, 714

BERLOFFA 712

BISANTIS, *Relatore* 713

CACCIATORE 713

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 712, 713

SFORZA 713

La seduta comincia alle 10,15.

DELL'ANDRO, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Bova.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Sartor è sostituito per il provvedimento all'ordine del giorno della seduta odierna dal deputato Berloffa.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sul conferimento dell'incarico di traduttore interprete presso gli uffici giudiziari (1535).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, concernente norme sul conferimento dell'incarico di traduttore interprete presso gli uffici giudiziari.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, questo provvedimento venne già trattato nella seduta del 9 settembre 1964 con un'ampia relazione del relatore Bisantis, il quale si riservò di trarre le conclusioni sulla base delle dichiarazioni che sarebbero state fatte dal Sottosegretario Misasi, il quale – in quella seduta – chiese un breve rinvio per approfondire alcune circostanze emerse e dalla relazione e dall'intervento del deputato Lucifredi.

Nella stessa occasione venne anche deciso di chiedere il parere della I Commissione permanente (Affari costituzionali) sul disegno di legge. Questa mattina mi sono rivolto personalmente al Presidente di detta Commissione pregandolo di farci avere il parere al più pre-

sto, dato che lo avevamo chiesto nella speranza di risolvere le perplessità e le preoccupazioni che erano affiorate durante la prima discussione del disegno di legge.

Il deputato Lucifredi, nella seduta dello scorso anno, valutò il rapporto che verrebbe ad intercorrere tra questi interpreti e l'amministrazione della giustizia, individuandolo come un rapporto para-impiegatizio, dato che il rapporto d'impiego presuppone una condizione di subordinazione ed una osservanza di orario.

Secondo il principio enunciato da questo disegno di legge, il conferimento degli incarichi avverrebbe analogamente a quanto si verifica già in altre amministrazioni.

Comunico che il deputato Berloffa ha presentato, in questi giorni, una proposta di legge che interessa particolarmente la provincia di Bolzano.

Giunti a questo punto, penso che il Governo potrebbe darci qualche indicazione in modo da superare le riserve che la nostra Commissione espresse nella passata seduta.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Ho fatto presente agli uffici del Ministero le nostre perplessità soprattutto per quanto riguarda l'armonizzazione del disegno di legge con le norme vigenti e mi è stato precisato quanto segue: in materia di incarichi temporanei vige la norma dell'articolo 380 del testo unico del 10 gennaio 1957, n. 3, ove è detto che gli incarichi presso le singole amministrazioni sono conferiti con decreto del ministro interessato di concerto col Ministro del tesoro e non possono avere durata superiore all'anno finanziario né essere rinnovati per più di due volte. A tale disposto si è ispirato il Ministero di grazia e giustizia per determinare, di concerto con il Ministero del tesoro, le modalità per la sistemazione dei traduttori previsti dal decreto 3 gennaio 1960, n. 103. Il disegno di legge in esame prevede, invece, una diversa disciplina nel conferimento degli incarichi.

Per quanto riguarda il compenso, in materia, vige attualmente l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1965, n. 767, che fissa in 90 mila lire mensili il massimo della retribuzione.

Penso che, al fine di evitare perplessità, si potrebbero opportunamente introdurre nel disegno di legge in discussione un articolo 3-*bis* del seguente tenore: « Restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103 ».

BERLOFFA. Ringrazio il Presidente per la cortesia che mi ha usato dandomi atto della presentazione, assieme ad alcuni colleghi, della proposta di legge n. 2777. Aggiungo che, facendo parte della Commissione affari costituzionali, non solo mi farò interprete, in quella sede, della sollecitazione in merito al richiesto parere, ma avrò modo di parlare in quella Commissione della materia che ci interessa anche in riferimento alla proposta di legge che ho presentato.

Annuncio che, per quanto mi riguarda, non intendo in alcun modo ostacolare il corso di questo provvedimento che, a mio giudizio, offre solo delle soluzioni parziali rispetto alla sostanza del problema che ci interessa. Vorrei affermare che il problema della regolazione dei rapporti con gli interpreti traduttori non è solo un problema, nella mia provincia di Bolzano, del Ministero di grazia e giustizia, quantunque la parte che lo riguarda sia, forse, la più delicata ai fini dell'amministrazione della provincia stessa.

Difatti, tutte le amministrazioni dello Stato e le aziende speciali autonome – dato il diritto costituzionalmente sancito dell'uso della lingua tedesca in tutti gli uffici – debbono adeguarsi, in qualche modo, per far fronte a questi obblighi costituzionali.

Non è stato facile trovare del personale che fosse a conoscenza della lingua tedesca e si è dovuto ricorrere all'assunzione, del tutto provvisoria, di interpreti reperendoli dove era possibile.

Secondo noi è giusto dare un minimo di garanzia sia a questo personale che conosce la lingua tedesca quanto anche alla stessa amministrazione, qualunque essa sia, perché è logico ed evidente che queste prestazioni possono essere assicurate solo in base ad un rapporto contrattuale. In mancanza di un qualsiasi tipo di garanzia questi traduttori, che prestano precariamente la loro attività, potrebbero cercare altre occupazioni.

Passando a questo disegno di legge cerco di mettermi nei panni di chi lo dovrà applicare e tento di comprendere come si farà a risolvere la stretta conseguenza che deriva da un incarico con compenso forfettario (considerato istituto giuridico in tutti i suoi aspetti) in relazione all'obbligo della continuità di lavoro che nella pratica è vincolato tanto all'orario quanto alla disciplina. Nelle zone di frontiera, particolarmente nelle province ove esiste il bilinguismo, questo tipo di incarico non è certo quello che può capitare a un interprete della provincia di Roma dove, ad esempio, la corte d'appello in caso di processi a cittadini stranieri si serve per un certo periodo di uno o più traduttori. In provincia di Bolzano quei

pochi traduttori che si sono dimostrati all'altezza di aiutare la giustizia nei rapporti coi cittadini di lingua tedesca sono stati assunti in modo continuativo, ma senza contratto. Questa gente lavora senza alcuna garanzia, in modo del tutto precario. Il Sottosegretario Misasi si è dimostrato più volte sollecito nel cercare di abbreviare i tempi delle procedure per il pagamento delle retribuzioni a questo personale perché il Ministero di grazia e giustizia, in assenza di specifiche norme deve trovare la soluzione più adeguata per ottenere la registrazione dei mandati da parte della Corte dei conti destreggiandosi in mezzo alle molteplici, incerte ed anche contraddittorie norme che esistono in materia e, così, passano mesi che pesano sulle spalle di questi incaricati.

Per questo mi auguro che il provvedimento oggi in discussione sia quanto prima approvato. In sede di Commissione affari costituzionali si cercherà di inserire queste nuove norme nell'ambito della disciplina del rapporto di impiego a tempo determinato degli impiegati dello Stato.

Faccio, però, presente che rimane ancora aperto il problema del rapporto, a contratto triennale, per i traduttori interpreti usati dall'amministrazione della giustizia e da tutte le altre amministrazioni dello Stato nella provincia di Bolzano.

CACCIATORE. Riferendomi all'ultima parte dell'intervento del deputato Berloffa vorrei fare alcune osservazioni. Qui non si tratta più dell'incarico che di volta in volta si dà all'interprete; in realtà siamo di fronte ad un incarico continuativo tant'è vero che il giuramento non si presta più di volta in volta ma unicamente all'inizio del rapporto di lavoro e ciò identifica, appunto, il carattere continuativo dell'impiego.

Ora, la norma di cui all'articolo 1 resta per così dire « appesa ». Infatti, essa stabilisce che nei distretti di corte d'appello, ove le esigenze di servizio lo richiedono, su proposta e designazione dei capi di corte, con decreto del Ministro di grazia e giustizia può essere conferito l'incarico di traduttore interprete. Poi dice: secondo le norme vigenti in materia di incarichi; cioè quelle disposizioni che valgono quando si nominano i consulenti tecnici, esperti, e così via...

Non posso non rilevare, anche, che lo stanziamento previsto per il pagamento di questi traduttori interpreti è assolutamente irrisorio! Con 18 milioni di lire l'anno l'amministrazione della giustizia non potrà assolutamente far fronte alle esigenze di questo lavoro.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ho già detto che la norma fondamentale in materia di incarico è l'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ove è stabilito che gli incarichi a persone estranee alla amministrazione sono conferiti a tempo determinato con decreto del ministro interessato di concerto col Ministro del tesoro. È stabilito, altresì, che gli incarichi non possono avere durata superiore all'anno finanziario e possono essere rinnovati solo una seconda volta. Siccome questa è la normativa, il riferimento non ci sembrava congruo.

SFORZA. Faccio presente la necessità di modificare l'ultimo articolo del disegno di legge, richiamando in esso anche l'esercizio finanziario del 1966 in quanto questa legge sarà approvata nel prossimo anno, visto che deve andare anche all'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Faccio osservare al deputato Cacciatore che la spesa mensile per ogni traduttore arriva a 90 mila lire. Senza entrare in particolari penso che la continuità del rapporto potrebbe essere, in pratica, elusa dando l'incarico a due o più interpreti successivamente in maniera da « rompere » quella continuità cui accennava il deputato Berloffa.

Potremmo anche concludere la discussione generale pregando il relatore di tener presente che nel parere della Commissione bilancio, al penultimo comma, è detto che per gli esercizi successivi, all'onere valutato in annue lire 18 milioni si provvederà mediante riduzione di determinati capitoli autorizzando il Ministro del tesoro a provvedere con propri decreti.

Credo sarebbe più esatto prevedere per questa spesa un capitolo apposito nei prossimi esercizi senza dover ricorrere a variazioni di altri capitoli.

Ad ogni modo gradirei sentire il relatore circa l'opportunità di attendere il parere della Commissione affari costituzionali prima di passare agli articoli.

BISANTIS, *Relatore*. Ritengo che non si possa questa mattina chiudere la discussione generale, sia perché mi pare opportuno acquisire il parere della Commissione affari costituzionali, sia perché mi compete il dovere di esaminare le osservazioni fatte già nella passata seduta prima di arrivare ad una conclusione.

Oggi, abbiamo appreso che nella provincia di Bolzano esistono già delle norme per il conferimento di incarichi.

In sostanza con questo disegno di legge non vi sarebbe alcuna innovazione, ma una regolamentazione più precisa circa gli incarichi nel settore dell'amministrazione della giustizia. Tuttavia mi sorge un dubbio: rimangono sempre ferme le norme del codice di procedura civile e del codice di procedura penale? Il magistrato, una volta approvata questa legge, avrà sempre la facoltà di nominare l'interprete o il traduttore secondo le norme del codice di procedura penale o del codice di procedura civile?

Accennando al merito del disegno di legge, a mio avviso, dovrebbe essere precisata la durata massima dell'incarico ed i casi di revoca; circa il compenso forfettario sarà bene vedere se si sia comprensivo di tutti gli oneri che fanno carico all'amministrazione e quali vincoli ne discendano per il traduttore interprete in ordine all'orario di lavoro ed alla subordinazione.

Dopo aver sentito i chiarimenti e le precisazioni del sottosegretario, che si sono rivelate opportune ai fini di una più precisa e completa regolamentazione di questo istituto, che già esiste, ritengo opportuno un rinvio del seguito della discussione generale, in attesa del parere della Commissione affari costituzionali per stabilire la natura di questo nuovo tipo di rapporto e, cioè, se sia impiegatizio o para impiegatizio.

La facoltà di conferire incarichi in genere, sarebbe opportuno regolarla con un'apposita legge che servirebbe quale base per una regolamentazione della professione di interprete e di traduttore. Oggi, poi, non abbiamo un albo professionale di traduttori interpreti, per cui occorre rivolgersi di volta in volta ad esperti che, se anche offrono molte garanzie, non hanno quella di essere stati vagliati attraverso un esame o un concorso sulla base di un titolo di studio o di prove pratiche.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione generale è rinviato ad altra seduta, mentre rimane inteso che verrà ulteriormente sollecitato il parere della Commissione affari costituzionali.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 10,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI